

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 191/2024 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI UDINE DELLA SEDUTA DELL'11 SETTEMBRE 2024

Oggetto: Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato della dirigenza dall'anno 2024 e attribuzione dell'incarico dirigenziale di Dirigente dell'Ufficio Legale dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Udine

VISTO il CCNL relativo al personale dirigenziale dell'Area Funzioni Centrali Triennio 2019-2021;

VISTO il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2024-2026, approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 52 del 28.2.2024;

VISTA la presenza di una unità lavorativa con qualifica dirigenziale presso l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Udine ricoperta dall'avv. Giovanni Natoli;

RICHIAMATO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm. e ii. e, in particolare, gli artt. 15, 19 e 24;

DATO ATTO che con il presente provvedimento si istituisce per la prima volta il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato della dirigenza essendo ad oggi erogata esclusivamente la retribuzione di risultato, nonché la retribuzione di posizione parte fissa;

CONSIDERATO, conseguentemente, che non risulta possibile applicare il C.C.N.L. di riferimento, il quale si limita a prevedere esclusivamente incrementi del costituendo fondo;

DATO ATTO che ad oggi l'Ente non ha mai costituito il Fondo di cui in premessa a seguito dell'avvenuta istituzione *ex novo* della figura dirigenziale;

RICHIAMATO l'art. 45, comma 1 del C.C.N.L. 2016-2018, secondo cui "Tutti i dirigenti, appartenenti al ruolo dell'amministrazione e a tempo indeterminato, hanno diritto ad un incarico dirigenziale";

RITENUTO, tuttavia, di poter richiamare i principi contenuti nella Deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei conti n. 211 del 16 dicembre 2022, secondo cui in caso di "istituzione *ex novo* di figure dirigenziali" e "in assenza di un parametro storico" ... "può farsi utilmente riferimento alle indicazioni fornite dall'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e recepite nell'art. 57, comma 5 del C.C.N.L. 17.12.2020 Area Funzioni Locali, secondo cui "gli enti di nuova istituzione o che istituiscano per la prima volta la qualifica dirigenziale valutano, anche basandosi su valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti, l'entità delle risorse necessarie per la prima costituzione del fondo e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità del bilancio, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge";

RITENUTO, altresì, che tali principi costituiscono conferma di quanto stabilito dalla Sezione Regionale di Controllo per la Regione Sardegna della Corte dei conti con la Deliberazione n. 27 del 7 aprile 2021, secondo cui "la soluzione appare condivisibile, non solo perché non se ne potrebbe rinvenire alcun'altra in alternativa, ma anche perché connotata da razionalità nell'individuazione del possibile criterio oggettivo cui fare riferimento per la costituzione del Fondo stesso";

RICHIAMATO l'art. 45, comma 1 del C.C.N.L. 2016-2018, secondo cui "Tutti i dirigenti, appartenenti al ruolo dell'amministrazione e a tempo indeterminato, hanno diritto ad un incarico dirigenziale";

RICHIAMATI altresì i commi 4, 5 e 6 del medesimo art. 45 del C.C.N.L. 2016-2018 che stabiliscono inoltre che:

4. "Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24 del D.Lgs. n. 165/2001 e di quanto previsto dai contratti collettivi.";

5. "Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, con il provvedimento di conferimento l'amministrazione individua l'oggetto, la durata dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani ed ai programmi definiti dall'organo di vertice.";

6. "Tutti gli incarichi sono conferiti per un tempo determinato e possono essere rinnovati. La durata degli stessi è fissata nel rispetto delle durate minime e massime previste dalle vigenti disposizioni di legge.";

RICHIAMATI gli artt. 33 e 34 del C.C.N.L. 2019-2021 in termini di definizione e graduazione della retribuzione di posizione e risultato;

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti del contratto collettivo nazionale lo stipendio tabellare annuo dell'avv. Giovanni Natoli comprensivo della retribuzione di posizione parte fissa di € 13.345,11 ammonta ad € 60.360,88;

DATO ATTO altresì che, ai sensi dell'art. 52 C.C.N.L., a titolo di retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia è stabilito un valore minimo di €. 13.345,11 ed un valore massimo di €. 46.134,81;

CONSIDERATO, il mutato quadro normativo ed in particolare l'attuale disciplina del lavoro dirigenziale, imperniata su principi da un lato di riconoscimento della professionalità del dirigente e, dall'altro, di attribuzioni di notevoli responsabilità connesse al rafforzamento del potere datoriale, oltre che di rappresentanza dell'Ente all'esterno, di complessità relazionali, interne ed esterne, di complessità specialistiche e di rilevanza strategica;

TENUTO CONTO dell'organizzazione dell'Ufficio, delle competenze e delle responsabilità acquisite nel corso degli anni dal Dirigente a seguito dell'evoluzione legislativa (in particolare normativa anticorruzione, privacy, transizione digitale).

RITENUTO, in virtù e a cagione di quanto sopra rappresentato, di attribuire all'avv. Giovanni Natoli, a titolo di retribuzione di posizione – parte variabile, l'importo di € 10.000;

RITENUTO inoltre di stabilire, ai sensi dell'art.19, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, la durata dell'incarico dirigenziale di dirigente dell'Ufficio Legale dell'Ordine in anni cinque;

RITENUTO altresì, ai fini della costituzione e della conseguente quantificazione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato della dirigenza, di dover tenere conto del valore annuo lordo della retribuzione di posizione che si intende attribuire al dirigente in aggiunta alla retribuzione di parte fissa;

RICHIAMATO l'art. 25, comma 3 del C.C.N.L. del 12.10.2010, secondo cui l'importo della retribuzione di risultato non può essere inferiore al 20% della retribuzione di posizione percepita;

CONSIDERATO che la retribuzione di risultato, che costituisce per il dirigente “retribuzione differita”, ha la funzione di valorizzare le competenze manageriali ed il grado di raggiungimento degli obiettivi annuali assegnati;

RITENUTO alla luce di quanto sopra di mantenere inalterato l’importo della retribuzione di risultato, quantificata in €. 16.000 annui;

TUTTO CIO’ PREMESSO, il Consiglio dell’Ordine

DELIBERA

- di costituire- a sanatoria - dall’anno 2024, il “*Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato della dirigenza*” mediante la quantificazione delle voci retributive previste dal C.C.N.L. dell’Area Funzioni Centrali Triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16 novembre 2023, con gli importi di cui alla seguente tabella:


Retribuzione di posizione parte fissa	€.13.345,11
Retribuzione di posizione parte variabile	€. 10.000
Retribuzione di risultato	€. 16.000
Totale Fondo Dirigenti	€. 39.345,11

Il Fondo sarà costituito con variazione di bilancio tra il maggior accertamento delle entrate di cui al conto E-1-07-001 ed il conto delle uscite U-1-02-004 che sarà rubricato “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato”;

- di attribuire all’avv. Giovanni Natoli l’incarico e le funzioni di Dirigente dell’Ufficio Legale dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Udine, ai sensi e per gli effetti del contratto di conferimento di incarico dirigenziale che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A).
- di autorizzare alla sottoscrizione dello stesso il dott. Gian Luigi Tiberio nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Udine.

IL SEGRETARIO

Dr. Guido Cappelletto



IL PRESIDENTE

dr. Gian Luigi Tiberio

